

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali

Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A.

Revisione	Approvazione del	Natura delle modifiche
Rev. N. 00	Consiglio di amministrazione 5-12-2018	Adozione

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

Obiettivi

La Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A., d'ora in poi anche SSV, adotta il presente Regolamento per disciplinare l'affidamento di incarichi professionali.

SSV individua i procedimenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza ed economicità, adottando procedure improntate a criteri di snellezza e trasparenza.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Affidamento

Art. 4 - Procedimento

Art. 5 - Conferimento di incarichi esterni in via diretta

Art. 6 - Rinnovo dell'incarico

Art. 7 - Valutazione dell'esecuzione dell'incarico

Art. 8 - Modalità di erogazione

Art. 9 - Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri obiettivi, SSV S.C.P.A. può avvalersi di consulenti ed esperti attraverso il conferimento di incarichi a persone fisiche, anche nella forma della collaborazione a progetto e delle altre tipologie di lavoro autonomo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 44 delle Legge 244/2007.

SSV ricorrerà all'affidamento degli incarichi nel caso in cui, per lo svolgimento di determinate attività, non siano disponibili o sufficienti nel suo organico le professionalità e le competenze necessarie.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo, siano essi di natura occasionale o professionale, di cui agli artt. 2222 e seguenti (contratto d'opera) e 2230 e seguenti (contratto d'opera intellettuale) del Codice civile, ad esperti di comprovata competenza.

ART. 2 - ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica in tutti i casi in cui la prestazione sia riconducibile alla fattispecie dell'appalto di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a. gli incarichi conferiti a legali per la difesa e rappresentanza in giudizio;
- b. gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture interne alla Società a ciò istituzionalmente deputati;
- c. gli incarichi notarili;
- d. gli incarichi fiduciari nei confronti di componenti degli organismi di controllo interni;
- e. le nomine dei componenti delle commissioni o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali
- f. specifici incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.

ART. 3 - AFFIDAMENTO

Gli incarichi sono conferiti a seguito di determinazione del Direttore Generale o dei Responsabili competenti secondo le deleghe e procure in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del *budget*. A tal riguardo il Direttore Generale o il Responsabile competente provvedono a fornire le motivazioni della scelta del fornitore selezionato.

Il Direttore Generale o il Responsabile competente, verifica, preliminarmente all'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi professionali, la compatibilità dei costi previsti con i limiti di spesa, in conformità alla normativa vigente.

L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato e con dichiarazione espressa di accettazione dell'incarico. L'interessato dovrà dimostrare di disporre delle eventuali autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni ad elenchi ed albi che fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione.

ART. 4 - PROCEDIMENTO

Successivamente al provvedimento di cui al precedente articolo 3 il Direttore Generale o il Responsabile competente provvedono a redigere un documento da pubblicare per un periodo congruo e non inferiore ai 5 giorni lavorativi sul sito della Società alla sezione "*Avvisi e bandi*" I fine di invitare i professionisti a far pervenire le proprie candidature specificando:

- il profilo richiesto che determina il ricorso all'incarico;
- l'oggetto ed eventuale durata della prestazione;
- le eventuali procedure comparative e i criteri per l'affidamento che si intendono utilizzare per la scelta del consulente;
- il termine per la presentazione delle offerte ed eventualmente dei curricula;
- il termine previsto per la conclusione della procedura;
- i criteri ed i relativi pesi attraverso i quali avviene la comparazione delle offerte;
- eventuali autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni ad Elenchi ed Albi necessari per lo svolgimento della prestazione.

L'incaricato della selezione procede alla valutazione della documentazione ricevuta, attribuendo ad ogni candidato un punteggio che valuti, tra gli altri, almeno i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta.

Il conferimento dell'incarico avviene con determinazione del Direttore Generale e si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.

L'esito della procedura comparativa, del provvedimento di affidamento dell'incarico della durata dell'incarico e dell'ammontare del compenso viene data pubblicità tramite il sito web della Società.

ART. 5 - CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI IN VIA DIRETTA

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il conferimento di incarichi in forma diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, è consentito per importi inferiori a € 12.000,00 annui (al netto dell'I.V.A. e degli eventuali contributi obbligatori) nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e rotazione degli incarichi, esclusivamente con atto motivato circa la sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nei casi in cui sia andata deserta od infruttuosa la selezione comparativa;

- b. nei casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c. nei casi di prestazioni che non consentano la comparazione con riguardo alla natura dell'incarico stesso, all'oggetto della relativa prestazione ovvero alle competenze, alle qualifiche e alla professionalità dell'affidatario;
- d. in casi di collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione non ripetitiva e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa esigua, ovvero quando non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione
- e. per prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato l'assoluta e comprovata necessità per il risultato finale. In tal caso, l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione comparativa a condizione che risulti verificata la congruità dell'importo e che la citata attività non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o a i programmi perseguiti con l'incarico originario;
- f. nei casi della nomina di componenti di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali.,

ART. 6 - RINNOVO DELL'INCARICO

Il rinnovo dell'incarico è ammissibile, , nei casi in cui possa essere giustificata dall'opportunità di dare continuità allo svolgimento di specifiche attività.

In tal caso si potrà procedere all'affidamento diretto senza espletare le procedure di selezione previste agli articoli 3, 4 del presente Regolamento.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Al Direttore Generale o al Responsabile competente è affidata la verifica della corretta esecuzione dell'incarico, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel disciplinare d'incarico, nonché dei risultati, qualora non si tratti di pareri tecnici, da espletarsi secondo tempi e criteri di volta in volta preventivamente definiti.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le modalità di erogazione saranno stabilite di volta in volta e specificate nei singoli contratti.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al primo giorno dell'anno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A. e sarà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nella sezione "*Società trasparente*" del sito di SSV.